

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4022

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, SCAIOLA, ALBERINI, FIORET, ZANIBONI**

*Presentata il 1° ottobre 1986*

### Istituzione del volontariato femminile nelle Forze armate dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la II guerra mondiale, le donne degli Stati membri della Comunità europea, degli Stati Uniti e dell'URSS, attraverso il corpo delle ausiliarie, hanno servito i loro Paesi arruolandosi nelle Forze armate per attività sanitarie. Già nel 1976 una Commissione femminile speciale presso l'OTAN studia le possibilità d'integrazione delle donne nelle Forze armate attraverso il servizio militare obbligatorio.

Anche in Italia, con il nuovo diritto di famiglia, che ha suggellato il dettato della nostra Costituzione che riconosce alla donna la piena parità di diritti rispetto all'uomo, è possibile, finalmente, dare piena attuazione all'articolo 1 della legge n. 66 del 1963 che stabilisce: « L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari ».

L'esigenza di attuare la predetta legge nasce da tre considerazioni fondamentali, che ritengo di dover sottoporre alla vostra attenzione.

La prima si basa sulla certezza che il servizio militare volontario femminile rappresenta una positiva e feconda utilizzazione di intelligenze che potranno apportare funzionalità ed efficienza nelle nostre Forze armate.

La seconda si basa sulla consapevolezza che l'apporto della donna, in alcuni ambiti di attività, lascerà disponibile il personale maschile per servizi ed impieghi a loro più attinenti e risolverà, almeno in parte, l'annoso problema della formazione del contingente di leva che, anche recentemente, è stato sottolineato dal Ministro della difesa a proposito dei continui solleciti sulla riduzione della ferma di leva, sulla revisione dei criteri

adottati per l'esonero od il rinvio della chiamata alle armi, sul maggior rispetto delle esigenze individuali.

La terza considerazione, infine, partendo da un assunto sociale, si fonda sull'opportunità di aprire alla donna ampie possibilità di impiego, anche connaturate alle sue doti di volontà, dedizione e sacrificio.

Il servizio volontario femminile, come previsto nella presente proposta di legge, ha carattere esclusivamente volontario e l'arruolamento avviene a domanda in relazione al numero dei posti disponibili e delle specialità indicati nel bando di concorso emanato ogni anno dal Ministro della difesa.

L'arruolamento si articola nelle seguenti fasi:

- 1) ferma iniziale di due anni;
- 2) rafferma di tre anni;
- 3) domanda per il passaggio al servizio volontario continuativo.

La presente proposta definisce all'articolo 2 le mansioni e le attività attribuite al personale militare femminile ed all'ar-

ticolo 4, i requisiti necessari per la presentazione della domanda di arruolamento.

La gerarchia dei gradi corrisponde a quella dei militari dell'esercito ed il trattamento economico e pensionistico è identico a quello dei militari di pari grado e mansioni, ad eccezione di un premio riservato al personale femminile a conclusione dell'arruolamento e della rafferma.

L'articolo 11 stabilisce che, in caso di mobilitazione, anche parziale delle Forze armate, il personale militare femminile in congedo possa essere richiamato in servizio fino al compimento del 50° anno di età.

Infine, con l'articolo 12, si demandano al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, le norme di attuazione e la definizione della relativa copertura finanziaria.

Convinto dell'importanza di una legge siffatta che darebbe modo, tra l'altro, all'Italia, di allinearsi con i paesi più progrediti d'Europa e del mondo, richiamo la vostra attenzione su un attento, meditato ed approfondito esame della presente proposta.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito il servizio militare volontario femminile.

2. Il personale è inquadrato in un organismo unico per tutte le Forze armate, denominato « Corpo militare volontario femminile ».

3. Il Corpo militare volontario femminile presta servizio non armato.

## ART. 2.

1. Al Corpo militare volontario femminile sono affidate le seguenti attribuzioni:

- a) attività medico-sanitaria;
- b) servizi di assistenza sociale e culturale;
- c) attività di ricerca e studio;
- d) servizi tecnico-scientifici;
- e) attività di commissariato amministrativo e contabile;
- f) servizi di traduttore e di interprete;
- g) servizi telefonici, postali e radio-telecomunicazioni;
- h) servizi logistici e trasporti via terra, mare e aria;
- i) servizio cifra.

2. In caso di conflitto, il personale militare volontario femminile può prestare servizio, a domanda, in zone operative, su mezzi aerei, navali o terrestri adibiti al soccorso ed allo sgombero dei feriti e degli ammalati.

## ART. 3.

1. Il servizio militare volontario femminile si articola:

- a) nella ferma iniziale di due anni;
- b) nella rafferma triennale, a domanda;
- c) nel passaggio, a domanda, in servizio permanente volontario sino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

2. I periodi di ferma e successiva rafferma sono considerati titoli preferenziali nei pubblici concorsi.

## ART. 4.

1. I requisiti necessari per la presentazione della domanda di arruolamento volontario sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque;
- c) stato civile: nubile;
- d) buona condotta;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) diploma di scuola media inferiore;
- g) idoneità psico-fisica ai servizi di istituto.

## ART. 5.

1. Ogni anno, il Ministro della difesa, con proprio decreto, bandisce il concorso per l'arruolamento nel servizio militare volontario femminile con l'indicazione dei posti disponibili e delle qualifiche richieste.

2. L'accoglimento delle domande di arruolamento nel numero previsto dalla disponibilità dei posti, è subordinato al

possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4 ed all'esito degli esami di idoneità fisica e di selezione tecnico-attitudinale.

ART. 6.

1. Il personale militare femminile è inquadrato nelle seguenti categorie:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) volontarie, equiparate ai militari di truppa.

ART. 7.

1. Le volontarie, all'atto dell'arruolamento per la ferma iniziale, hanno l'obbligo della frequenza di un corso di addestramento e di specializzazione della durata di tre mesi.

2. Le volontarie, che hanno superato positivamente il corso, conseguono il grado di caporale e la destinazione per il loro impiego.

3. La promozione al grado di caporale maggiore è conferita per anzianità.

4. Conseguono la promozione a sergente le volontarie in possesso del grado di caporale maggiore, che hanno superato un apposito concorso per titoli ed esami.

5. All'atto della promozione a sergente, le vincitrici sono ammesse alla frequenza di un corso di perfezionamento della durata di sei mesi.

ART. 8.

1. Le volontarie femminili conseguono la nomina ad ufficiale dopo la frequenza di un apposito corso della durata di 12 mesi.

2. Per l'ammissione al corso le volontarie devono essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente ed aver superato un concorso per titoli ed esami al quale possono accedere all'atto dell'arruolamento volontario, oppure all'atto della rafferma.

3. Il personale militare volontario femminile categoria ufficiali procede nella gerarchia con le modalità previste per gli ufficiali dell'esercito.

4. Il grado di generale di brigata è attribuito, previo concorso per titoli.

5. La vincitrice del concorso di cui al comma 4, assume la direzione del Corpo.

#### ART. 9.

1. In ordine ai diritti e ai doveri, per il personale volontario femminile, si applicano le norme vigenti per il personale maschile dell'esercito.

#### ART. 10.

1. Il personale volontario femminile di qualsiasi grado ha diritto alla liquidazione di un premio di eguale entità al compimento degli anni di ferma iniziale e di rafferma.

2. Il trattamento economico di base per le appartenenti alle categorie ufficiali, sottufficiali e volontarie è identico a quello previsto per il personale militare maschile, di grado e qualifica corrispondente.

3. Il trattamento pensionistico è liquidato secondo le vigenti norme per il personale militare maschile.

#### ART. 11.

1. In caso di mobilitazione, anche parziale, delle forze armate, il personale militare femminile in congedo può essere richiamato in servizio fino al compimento del cinquantesimo anno di età.

#### ART. 12.

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti, provvede alla emanazione delle norme di attuazione della presente legge.